

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1148-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(V. Stampato Camera n. 1713)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
22 giugno 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - La convenzione del 1986, di cui si propone la ratifica, individua legislativamente una sistemazione giuridica della nozione di trattato internazionale e di organizzazione internazionale e - in pari tempo - sottolinea il ruolo crescente delle organizzazioni internazionali nel diritto dei nostri giorni.

I trattati - questo è il senso della convenzione - rivestono un ruolo fondamentale nella storia delle relazioni internazionali e sono venuti assumendo un'importanza sempre più grande e specifica nella parte di diritto internazionale che si riferisce alle relazioni fra Stati. La regola *pacta sunt servanda* è, o dovrebbe essere, universalmente riconosciuta.

Si tratta quindi di aggiornare il diritto dei trattati rispetto alle disposizioni della precedente convenzione di Vienna del 1969 e, quando vi siano controversie, regolarle nello spirito della Carta delle Nazioni Unite.

Stabilito che per «trattato» s'intende un accordo internazionale retto dal diritto internazionale e concluso per iscritto, e che per «organizzazione internazionale» s'intende un'organizzazione intergovernamentale, questa convenzione si applica a ogni trattato fra uno o più Stati o fra una o più organizzazioni internazionali che sia atto costitutivo di una organizzazione internazionale e a ogni trattato stipulato in seno a un'organizzazione internazionale.

Sono poi regolati dalla convenzione i principi sulle persone da intendersi come rappresentanti di uno Stato e in grado di concludere i trattati, sui loro poteri, sulla confenzione e ratifica dell'atto; vengono precisate le forme

entro le quali deve realizzarsi e compiersi una ratifica di trattato internazionale; sono dettate le regole sulla possibilità che ha uno Stato di avanzare riserve nell'adozione del trattato e anche di limitare il proprio assenso a una parte soltanto del trattato, purchè questo limitare l'ambito dell'accordo non significhi fare mancare l'assenso sull'oggetto stesso del rapporto.

Complessivamente, questa convenzione adempie pertanto a una funzione importante di chiarificazione giuridica e implicitamente esalta il ruolo delle organizzazioni internazionali, in quanto nell'assetto attuale esse sono diventate fonti primarie del diritto, e sottolinea il principio del rispetto assoluto dei trattati. Si riafferma - come si è detto - l'antica formulazione *pacta sunt servanda*, in quanto ogni trattato in vigore lega le parti contraenti e deve essere eseguito in buona fede.

La Commissione raccomanda quindi all'Assemblea questa ratifica perchè la convenzione del 1986 rappresenta una sistemazione giuridica molto utile ed ordina legislativamente in modo puntuale tutta la materia dei trattati e delle organizzazioni internazionali.

Sul disegno di legge, la Giunta per gli affari delle comunità europee ha poi espresso parere favorevole con la precisazione che l'articolo 238 del Trattato istitutivo della Comunità prevede comunque che essa possa concludere accordi con Stati terzi e organizzazioni internazionali e l'articolo 229 demanda alla Commissione il compito di assicurare ogni utile collegamento con organi e istituti specializzati delle Nazioni Unite.

GEROSA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

12 gennaio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: REZZONICO)

5 ottobre 1988

Il disegno di legge n. 1148 non presenta problemi di compatibilità con la normativa comunitaria. L'articolo 238 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea prevede, peraltro, che la Comunità possa concludere accordi con Stati terzi, unioni di Stati ed organizzazioni internazionali e l'articolo 229 demanda alla Commissione il compito di assicurare ogni utile collegamento con organi ed istituti specializzati delle Nazioni Unite e con le altre organizzazioni internazionali.

La Giunta esprime pertanto parere favorevole, per quanto di sua competenza, sul disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 85 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.